

Perché il DDL Pillon va ritirato!

Il DDL n. 735 “*Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*”, con primo firmatario il Senatore Simone Pillon, nelle sue disposizioni che di fatto relegano il coniuge economicamente più debole (che ancora oggi risulta essere la donna) in una condizione di sudditanza, privandolo persino delle tutele previste nei confronti del coniuge maltrattante (in aperta violazione di obblighi internazionali e di principi sanciti da costante e consolidata giurisprudenza) realizza una vera e propria vendetta nei confronti di tutti diritti e le libertà conquistate negli ultimi cinquant’anni in particolare dalle donne.

In quanto tale, il disegno di legge si pone come primo tassello verso quella restaurazione reazionaria della società che pare essere l’obiettivo di chi sostiene questa riforma.

Il disegno di legge Pillon avrebbe infatti come ambizioso obiettivo quello di attuare una progressiva de-giurisdizionalizzazione del diritto di famiglia, ponendo al centro dell’attenzione soprattutto il minore, parte che sino a oggi si ritiene erroneamente trascurata dalle norme vigenti.

Si legge, infatti, nella relazione al disegno, che si è posta l’attenzione sui figli con l’intento di restituire ai genitori la possibilità di decidere e contemporaneamente confinare il giudice in un ruolo residuale, lasciando alle parti molta più autonomia rispetto al passato.

Tuttavia, da una mera lettura dei 24 articoli che lo costituiscono, balza subito all’evidenza che l’obiettivo raggiunto, una volta diventato legge, sarà tutt’altro, ossia l’aver dato un ruolo di preminenza ai bisogni e alle priorità dell’adulto, con l’ovvia rinuncia a perseguire il best interest del minore.

In particolare, si verificherebbe un’esasperata ingerenza nella vita quotidiana dei genitori (ex coniugi) e del minore stesso, obbligati a confrontarsi con il mediatore, privati proprio della possibilità di decidere autonomamente sui propri figli e costretti a districarsi tra mediatori familiari, coordinatori genitoriali, legali di fiducia e come se non bastasse anche con i nonni, non più testimoni, ma addirittura parti.

Il tutto con un probabile se non sicuro aumento di conflittualità e con un inaccettabile incremento dei costi a carico delle famiglie.

Ed il minore?

Il minore, colui che la proposta normativa in oggetto millanta di voler tutelare, vivrà due realtà parallele, presumibilmente i primi giorni del mese in una casa, con un genitore ed eventualmente una tata, gli ultimi giorni in un’altra casa, con l’altro genitore e un’altra tata.

Tutto questo per il suo “benessere” ed in nome del principio della bigenitorialità!

Esaminiamolo nel particolare.

1) Il mediatore familiare (artt. 1 - 5)

La prima questione tratta e disciplina la figura del mediatore familiare.

Innanzitutto, è singolare che su un tema così importante e controverso i primi articoli si preoccupino di disciplinare proprio la figura del mediatore, le sue qualifiche e soprattutto i suoi compensi.

Si prevede, poi, la possibilità delle parti di partecipare al procedimento di mediazione familiare con i loro legali.

Tale soluzione però ha due aspetti negativi: da un lato si obbligano i due ex coniugi che si vogliono separare consensualmente – e quindi già in accordo tra di loro – a confrontarsi con tre figure professionali, dall'altro gli si obbliga a sostenere un notevole aumento dei costi.

Infatti, in favore del mediatore è previsto un onorario, e non ha alcuna importanza se il primo colloquio sarà a titolo gratuito o che i compensi saranno stabiliti da una tabella ministeriale, quello che rileva è che comunque i costi saranno raddoppiati, andando sempre più verso un tipo di giustizia pensata per persone facoltose.

▲ Reclamo immediato al giudice (art. 6)

Sebbene l'argomento sia di minore importanza, ci sembra comunque opportuno segnalare i gravi ritardi e rallentamenti che saranno provocati dalla modifica dell'articolo 178 del cpc.

Il DDL dispone, infatti, che l'ordinanza del giudice istruttore sarà impugnabile dalle parti con reclamo immediato davanti al collegio.

Tuttavia, se per un verso ciò comporterà un maggior controllo da parte del Collegio, dall'altro tale misura si tradurrà in un grave aumento della durata del processo stesso, in considerazione dell'alto tasso di conflittualità che caratterizza le controversie in esame, poiché le parti potranno impugnare qualsiasi ordinanza di modifica del piano genitoriale.

3) Obbligatorietà della mediazione familiare nei casi di separazione consensuale in presenza di figli minorenni (artt. 7, 8 e 11)

Ma la questione più rilevante affrontata dal DDL riguarda l'obbligatorietà della mediazione familiare nei casi di separazione consensuale con i figli minorenni. Diversamente da quanto si è pubblicizzato, la ratio del DDL sembrerebbe quella di volere tutelare la famiglia tradizionalmente intesa, obbligando i coniugi a sottoporsi in ogni caso al tentativo di conciliazione, limitando la loro autodeterminazione e costringendo il minore a una mobilità forzata.

Non possiamo però dimenticarci che la Raccomandazione 98/1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché la Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa mettono in evidenza l'autonomia e la complementarietà della mediazione rispetto al contesto giudiziario; la funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa del mediatore stesso ed il fatto che la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare deve essere predittiva di un buon esito del medesimo.

Oltre a ciò, la mediazione familiare presuppone e richiede, per la propria buona riuscita, un clima di fiducia reciproca e collaborazione, motivo per il quale, durante il percorso, tutti i procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali nei quali i clienti del mediatore familiare siano avversari, vengono sospesi fino al termine del percorso di Mediazione Familiare per favorirne il buon andamento; questa "tregua legale" rende **le eventuali accuse di abuso e maltrattamento, presentate prima e dopo la separazione, del tutto ininfluenti nella**

determinazione del cosiddetto piano genitoriale, aumentando il disequilibrio di potere a favore del soggetto maltrattante: difatti, proprio per questo motivo la Convenzione di Istanbul vieta il ricorso alla mediazione familiare nei casi di violenza.

L'altro punto controverso riguarda l'art. 11, nel quale si specifica che il minore: "Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi d'impossibilità materiale".

Il che significa che due genitori che si vogliono separare consensualmente sono costretti a considerare un tempo paritetico o equipollente da trascorrere con il minore.

La norma così com'è stata prevista, prescinde dalla volontà di uno dei due genitori di farne richiesta, perché laddove gli stessi concordassero un piano genitoriale che non preveda tempi paritetici, è rimesso al giudice il dovere di garantirli.

In un tale contesto siamo ben lontani dalla promessa di de-giurisdizionalizzazione voluta con il DDL, perché al contrario il Tribunale dovrà intervenire molto più spesso di quanto succede oggi.

Sarà dunque il giudice a dover valutare, quando in presenza di una impossibilità materiale, si potrà autorizzare il mancato rispetto del principio generale di pariteticità dei tempi, ponendosi interrogativi del genere, l'orario di lavoro prolungato di uno dei coniugi, potrà essere considerata impossibilità materiale?

In Italia non esistono studi sulla co-genitorialità delle coppie separate e **non sappiamo tempo mediamente il genitore non-collocatario trascorre con i figli.** Quello che sappiamo con certezza, però, è che il lavoro di cura, nelle famiglie italiane integre, è prevalentemente sulle spalle delle donne. I dati più recenti ci vengono dall'ultimo rapporto di Save The Children sulla maternità in Italia, intitolato "Le Equilibriste" che afferma: "dai dati emerge un'Italia in cui le madri si trovano ad essere equilibriste tra la vita privata e quella lavorativa. **La crescita dei figli viene vissuta oggi come un peso che grava esclusivamente sulle spalle delle donne**" (pag.15). Nella fascia di età 25-44 anni – quella in cui si colloca il maggior numero di madri, la giornata lavorativa di una donna dura in media 11 ore e 39 minuti, a fronte di una giornata lavorativa degli uomini di 9 ore e 47 minuti (pag.9). A confermare che l'asimmetria è causata dal carico di lavoro domestico e di cura c'è un altro indicatore temporale, che restituisce in modo sintetico come viene distribuito il lavoro familiare e offre un'idea della differenza di impegno quotidiano tra uomini e donne: è l'indice di asimmetria di genere, che misura il tempo dedicato al lavoro familiare dedicato dalla donna sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner, e che per le coppie con bambini arriva al 67,3%. Se la condizione femminile nel suo complesso, mediando tra le varie fasi della vita di tutte, rimane ancora arretrata rispetto agli altri paesi europei (secondo il Global Gender Gap Report l'Italia si colloca all'82esima posizione su 144 paesi – pag.6), **essere madri, oggi, in Italia, significa raggiungere il punto più critico delle differenze di genere.** Ad esempio, la maternità incide pesantemente sulla condizione occupazionale delle donne: se tra i 25-49enni risultano occupati il 78,6% degli uomini senza figli e il 70,8% delle donne senza figli, la presenza di un bambino aumenta il divario di genere; risultano infatti occupati nella medesima fascia d'età l'88,5% dei padri e solo il 55,2% delle madri (pag.5). Che alla radice di questo divario di genere vi sia il lavoro familiare di cui principalmente le donne si fanno carico, lo suggeriscono i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che in merito alle motivazioni addotte per le dimissioni rileva la preponderanza di quelle legate alla difficoltà di conciliare il lavoro retribuito con la cura della prole (pag.5).

Questi sono solo alcuni dei dati che ci danno la misura di **quanto siamo lontani da una situazione che potrebbe essere definita di “parità genitoriale” nelle coppie non separate**, un dato reale e ben documentato che i promotori del ddl 735 invece negano apertamente.

Se in altri paesi i padri separati trascorrono più tempo con i loro figli dopo la separazione, è soltanto perché trascorrevano più tempo con i loro figli anche prima della separazione.

Per questo motivo, se i supporter del disegno di legge fossero davvero interessati agli effetti sul benessere dei bambini del co-parenting o sinceramente preoccupati che l'asimmetria di genere possa procurare danni effettivi alla salute dei bambini, si farebbero promotori di iniziative quali una maggiore tutela per le donne lavoratrici, oppure maggiori investimenti nei servizi alla prima infanzia e magari un congedo parentale un po' meno simbolico dei 4 giorni attualmente a disposizione dei papà italiani, considerato che i tanto portati ad esempio padri svedesi possono usufruire di ben 15 settimane. Politiche che le associazioni delle donne e solo loro chiedono da tempo.

4) Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 9).

Il DDL ha poi previsto che in caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice possa valutare prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emettere le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione.

Nel modificare l'articolo originario, le integrazioni previste dal DDL 735 forniscono una lista dalla quale però sono esclusi la violenza diretta o assistita nei confronti del minore, mentre compaiono la "manipolazione psichica" - un modo diverso di definire l'alienazione genitoriale - e le false accuse.

Ebbene, la letteratura sull'argomento è scarsa e per lo più obsoleta, ma i dati a disposizione ci dicono che questo tipo di accuse è molto raro nei casi di divorzio e solo una piccola percentuale delle accuse risulta infondata e/o mossa nella consapevolezza della loro falsità.

A tale proposito si era espresso qualche tempo fa anche Keir Starmer, che, oltre ad essere un avvocato difensore celebre per la sua competenza in tema di diritti umani, all'epoca era anche il quattordicesimo Director of Public Prosecutions (DPP), a capo del Crown Prosecution Service del Governo della Gran Bretagna. In questa veste, Starmer presentò uno studio sulla questione delle false accuse: nei 17 mesi di osservazione, tra il 2011 e il 2012, in Inghilterra e Galles si sono registrati 5.651 casi di stupro e 111.891 casi di violenza domestica; nello stesso periodo, i casi in cui si sono riscontrate false accuse di stupro risultano essere 35, mentre sono solo 6 i casi di false accuse di violenza domestica e 3 i casi in cui le false accuse erano di stupro e violenza domestica insieme. Sulla base dei dati raccolti, ha affermato Starmer che "il fenomeno delle false accuse è raro", ma non solo; ha aggiunto che "la convinzione errata che le false accuse di stupro o violenza domestica siano comuni può minare il lavoro di polizia e autorità giudiziarie nel momento in cui si trovano ad investigare su questo genere di crimini", mettendo così in pericolo

la vita di donne e bambini.

I dati provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Gran Bretagna, ovviamente, non ci restituiscono nulla della situazione italiana. Potremmo tranquillamente ipotizzare di vivere in un paese popolato da un'eccezionale quantità di persone con l'inclinazione a mentire e calunniare, se non fosse che, anche nei paesi dai quali proviene la letteratura scientifica sul tema, le associazioni di papà separati analoghe ad Adiantum sono solite diffondere le medesime percentuali.

Di fatto, oltre alla propaganda delle associazioni e le affermazioni di qualche isolato soggetto, non esiste nulla di concreto che ci confermi l'esistenza di un'alta percentuale di accuse infondate strumentalmente mosse allo scopo di ottenere vantaggi nel corso di controversie per l'affido in Italia.

Infine, l'art. 9 prevede anche il risarcimento dei danni nei confronti del minore qualora si verificano gravi inadempienze o manipolazioni psichiche, si stabilisce dunque un risarcimento danni per la sindrome di alienazione parentale, disconosciuta dall'intera comunità scientifica internazionale.

5) Mantenimento diretto (art. 11)

L'art. 11 disciplina anche il mantenimento diretto del minore, prevedendo un dettagliato elenco dei capitoli di spesa che dovrà essere diviso tra i due genitori, ma solo nell'ipotesi che entrambi lavorino e abbiano un reddito simile, mentre in caso di mono reddito o comunque di una situazione economica particolarmente modesta si farà ricorso all'assegno di mantenimento, che comunque deve essere sempre corrisposto per garantire il giusto tenore di vita all'ex coniuge.

Il mantenimento diretto è proposto come migliore attuazione del principio di bigenitorialità (ciascun genitore è chiamato a provvedere direttamente ai bisogni del minore, al suo sostentamento, come idealmente dovrebbe avvenire in una famiglia unita) e viene accostato alla questione del collocamento paritario dei figli: l'ipotesi più semplice, infatti, è quella in cui il figlio venga collocato presso ogni genitore per lo stesso numero di giorni e che entrambi i coniugi producano lo stesso reddito. Non è secondario per i promotori -ed è quindi sottolineato anche nel preambolo- che un regime del genere evita ad uno dei due genitori di dover corrispondere le somme destinate ai bisogni del minore nelle mani dell'ex partner.

Alla base di questo ragionamento c'è la convinzione che l'alta percentuale di padri inadempienti non sia dovuta al sottrarsi dalle proprie responsabilità di genitori, bensì all'idea che tale assegno sia una rendita a favore del coniuge beneficiario, destinata ad esigenze che poco hanno a che vedere con la cura del minore; se mediamente un cittadino che guadagna 1,200 euro mensili versa per un figlio 300 euro dalla sua busta paga, mantenere un bambino di 2 anni costa mediamente ad una famiglia italiana oltre 830 euro al mese, ne costa circa 1.000 quando compie 9 anni; per non parlare del periodo successivo alla maggiore età.

Queste cifre sono la spiegazione di quanto ci racconta l'Istat della situazione delle madri single o separate nel nostro paese: "La condizione economica delle madri sole è critica: quelle in povertà assoluta sono l'11,8% del totale, a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,1% e nel Mezzogiorno arrivano al 58%. Più della metà delle madri sole non può sostenere una spesa

imprevista di 800 euro e neanche una settimana di vacanza. Quasi una su 5 è in ritardo nel pagamento delle bollette, affitto e mutuo. E altrettante non possono riscaldare adeguatamente l'abitazione.

Alla luce di percentuali del genere, è molto difficile sostenere la teoria che i padri non versino l'assegno perché sono certi che con quei soldi le ex mogli si godano la vita invece di occuparsi dei figli, visto che la maggior parte delle madri sole ha ben poco di cui godere.

Poiché la situazione italiana è molto lontana dal produrre uno scenario ideale nel quale entrambi i genitori producono il medesimo reddito (solo il 54% delle donne infatti lavora e, chi lo fa, guadagna 0.48 euro per ogni euro guadagnato dai colleghi maschi; se il salario annuo di una donna ammonta a 23mila euro, quello di un uomo, 44mila) come è realizzabile un mantenimento diretto che rispetti la proporzionalità al reddito di ciascuno dei genitori?

Il disegno di legge propone di stilare un preciso elenco di ogni singola voce di spesa (visite mediche, pappe, latte artificiale, pannolini, lettino, carrozzina, passeggino, biberon, fasciatoio, medicine, vestiti, calzature...) e di suddividere poi quei capitoli di spesa in base agli introiti di ciascun genitore; si configura un lavoro davvero complesso (chissà quante ore di mediazione a pagamento occorreranno...) e da ripetere molto spesso, visto che nella prima infanzia i capitoli di spesa variano a grande velocità: quanti "piani genitoriali" dovranno stilare le famiglie e a quali costi?

6) Assegnazione casa familiare (art. 14)

La norma in esame prevede la possibilità di stabilire nell'interesse del minore che questi mantenga la residenza nella casa familiare indicando, in caso di disaccordo, il genitore che può continuare a risiedervi, il quale sarà tenuto a versare il pagamento di un indennizzo a carico del coniuge che non risiederebbe nella abitazione.

Ebbene, tale ipotesi è decisamente impercorribile, non solo perché non sembra tener conto della reale situazione economica in cui versa solitamente una famiglia italiana, già ampiamente illustrata nel capitolo precedente, ma soprattutto perché non sembra ricordarsi che spesso la donna ha rinunciato al lavoro oppure ha interrotto la propria carriera per crescere i figli.

Peraltro, si evidenzia la genericità dell'assunto, atteso che non esamina il caso di proprietà o di intestazione ai figli, ma parla solo di proprietà.

Nel nostro Paese l'affido condiviso non ha trovato una grande applicazione, non per le ragioni che si leggono nel corpo della relazione al ddl, ma poiché, diversamente da quanto si verifica negli altri paesi europei, la gestione dei figli è pressoché esclusiva prerogativa della donna.

Per tale motivo, la risoluzione del Consiglio di Europa, volta a adottare una legislazione che assicuri l'effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei figli, trova maggiore applicazione nei paesi della Unione.

Diversa è la cultura e profondamente differenti sono stati negli anni in essi gli interventi normativi e di welfare volti, effettivamente, a tutelare e migliorare la possibilità delle donne di

crescere i loro figli, salvaguardando il proprio diritto al lavoro e alla possibilità di progredire sul piano professionale e dunque usufruire di quella autonomia economica che oggi è quasi inesistente

7) Il "friendly parent", ovvero i diritti relazionali del bambino (art.17)

Recita l'art. 17 del DDL: "Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore...il giudice...può adottare con decreto uno o più provvedimenti . . .".

La "friendly parent provision" è un concetto sulla base del quale si pretende di giudicare la competenza genitoriale in sede di separazione: il bravo genitore è un genitore "friendly", ovvero un genitore che - dopo la separazione - è capace di cooperare con l'altro genitore e di agire in modo da incoraggiare e favorire i contatti del minore con lui.

In Italia la friendly parent provision è denominata "criterio dell'accesso" e viene inteso come la "capacità di comprendere ed elaborare il problema della continuità genitoriale, che lega entrambi e perdura oltre e nonostante la separazione, nonché la disponibilità di assicurare al figlio l'accesso all'altro genitore e, con lui, alla sua stirpe ed alla sua storia relazionale."

La friendly parent provision sembra la naturale conseguenza del riconoscimento del diritto del figlio minore di mantenere, anche in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, in modo da ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, un diritto sancito dalla legge sull'affido condiviso del 2006; in quanto tale, sembrerebbe un criterio in grado di garantire che le decisioni prese dal Tribunale in materia di affido vengano prese nel rispetto del superiore interesse del minore.

In realtà la friendly parent provision è un ragionamento paradossale e conduce a decisioni spesso dannose per i soggetti coinvolti.

È paradossale perché propone di limitare i tempi di permanenza del minore col genitore "colpevole" di aver ostacolato la bigenitorialità, condannando il minore a non trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori, cioè creando per il minore la medesima situazione pregiudizievole che dovrebbe correggere; conduce a decisioni pericolose e/o dannose per i soggetti coinvolti perché si fonda su premesse false.

Alla base della necessità di garantire al minore il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori, la cosiddetta bigenitorialità, ci sono due premesse:

La presunzione che sussista sempre, nel periodo precedente alla separazione, un rapporto equilibrato e continuativo fra entrambi i genitori e i loro figli e che la relazione genitore-figlio possa essere danneggiata solo ed esclusivamente dall'evento separazione;

La presunzione che ogni genitore, in quanto genitore, sia sempre e comunque in grado di agire nel migliore interesse del minore, quindi il pericolo maggiore per un sano sviluppo del bambino è il suo allontanamento; questo, nel caso di genitori maltrattanti nei confronti della prole o colpevoli di abusi nei confronti nell'ex partner non è affatto vero, ma che non sia vero lo afferma paradossalmente - lo abbiamo già visto - la stessa friendly parent provision in quanto criterio utilizzato per giustificare l'allontanamento di un genitore.

La friendly parent provision è stata inserita in Australia nel 2006 con il Family Law Act. Dopo un attento monitoraggio degli esiti della riforma è stata rimossa pochi anni dopo, nel 2011. Dal 2012, in Australia, la friendly parent provision non è più un criterio sulla base del quale stilare una valutazione delle competenze genitoriali.

Le statistiche australiane sui casi di separazione finiti davanti ad un giudice hanno mostrato che in più del 70% di quei casi – quei casi nei quali i genitori si erano mostrati "unfriendly" e conflittuali – erano state presentate accuse di violenza domestica e abusi sui bambini.

A dispetto di quella che è l'opinione diffusa, in Australia come in Italia, tutte le ricerche in merito hanno dimostrato che raramente le accuse di violenza domestica e abusi sui bambini sono false e strumentali.

Riguardo gli abusi sui minori, una analisi australiana dei documenti del Tribunale della famiglia, ad esempio, che ha preso in esame 200 casi nei quali erano state mosse accuse di abuso sui minori, ha riscontrato che solo il 9% di queste accuse erano false.

Un altro studio, sempre australiano, ci dice che: dei colpevoli di abuso sui minori (quelli trovati colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio), il 61% erano padri, il 31% altri membri della famiglia (per lo più maschi) e l'8% erano madri. Dei 4 tipi di abuso (abuso fisico, sessuale, psicologico e negligenza), l'abuso sessuale è risultato quello maggiormente confermato dalle indagini e i maschi rappresentano la percentuale più alta fra i perpetratori.

Delle accuse presentate dalle madri, il 63% è stato confermato dalle indagini, mentre solo il 13% delle accuse presentate dai padri è stato confermato. Su 147 famiglie esaminate, in 11 casi le accuse sono risultate false (pari al 7%).

Un altro studio afferma che quando i padri vengono accusati di abuso, la possibilità che queste accuse conducano il Tribunale a negare i contatti con la prole è remota anche quando le accuse sono confermate dalle indagini, mentre un report dell'Australian Institute of Criminology denuncia che i bambini tutelati dal West Australian Family Court hanno espresso tutta la loro frustrazione per il fatto che le loro denunce degli abusi subiti sono stati minimizzate e/o rigettate dalla Corte, che le ha imputate all' "influenza materna".

In un altro studio ancora si rileva che proprio i padri che reclamavano nel corso delle controversie per l'affido maggiore tempo da trascorrere con i figli erano quei padri con alle spalle un passato di maltrattamenti, problemi mentali o dipendenza da alcol o droghe e che, nonostante questo, il Giudice si è impegnato a garantire la continuità della relazione padre-prole.

Alla luce di tutte le ricerche condotte, oltre ad eliminare la friendly parent provision, il Family Law Legislation Amendment del 2011 (che come sottotitolo porta "Family Violence and Other Measures", misure riguardanti la violenza domestica), ha modificato le definizioni di "violenza domestica" e "abuso", e ha imposto che la priorità, quando si tratta di decidere per l'affidamento di un minore coinvolto in una separazione, deve essere la sua incolumità.

La parola usata in inglese è "safety", intesa come "freedom from risk" (libertà dal rischio). Il bambino deve essere innanzi tutto essere protetto da tutto ciò che può costituire un rischio concreto per la sua vita e per il suo benessere.

Questo perché, spiega il magistrato David Halligan in una "guida alla riforma per gli operatori":

"l'enfasi sulla bigenitorialità e sul concetto di "friendly parent" ha portato i tribunali a dare scarsa importanza e inadeguata attenzione al problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini."

La seconda priorità, afferma il professor Patrick Parkinson, ex presidente del Family Law Council (un organo consultivo del procuratore generale federale), deve essere la "parental safety": quando si decide per l'affido di un minore, prima ancora di preoccuparsi di mantenere il rapporto fra questi e i genitori, occorre assicurarsi che uno dei genitori non sia costretto a correre rischi a causa dell'altro; è più importante impedire che i soggetti coinvolti – tutti i soggetti coinvolti, non solo i bambini - corrano il rischio di subire violenze, piuttosto che tutelare il rapporto del minorenne con entrambi i genitori.

In Italia, nel 2014 Rosi Buonanno muore assassinata a casa sua, nella quale l'ex convivente Benedetto Conti poteva accedere per ben due volte a settimana allo scopo di far visita al figlio di due anni. Così aveva stabilito il Giudice, a dispetto delle accuse di stupro e stalking: sei denunce. Conti si è recato a casa di Rosi, l'ha uccisa e se ne è andato, lasciando il bambino in casa, accanto al corpo senza vita della madre, da solo. Il bambino è rimasto lì per ore, prima che lo ritrovassero i nonni. Dopo l'omicidio la madre di Rosi dichiarò alla stampa: "Sapevamo che sarebbe finita così". Una morte annunciata, che si sarebbe potuta evitare grazie ad una adeguata valutazione del rischio e all'applicazione del principio della parental safety. È anche quanto è successo nel caso di Federico Barakat nonostante tutte le denunce della madre. O nella strage di Cisterna di Latina per non citare che i casi più noti.

La friendly parent provision impone una semplificazione della realtà, specialmente quella delle relazioni affettive, attraverso uno schema rigido che omette colpevolmente di citare il problema delle violenze intrafamiliari, rischiando in questo modo di rendere lo strumento normativo un concreto ostacolo ai processi di uscita da un vissuto di maltrattamenti e sofferenza.

Per tutelare davvero i bambini coinvolti in una separazione giudiziale occorre prendere coscienza di alcuni fatti:

- Non è vero che la violenza sulle donne non ha niente a che fare con la violenza sui bambini, anzi, tutti gli studi mirati ad analizzare la coesistenza di violenza domestica e abusi sui minori hanno rilevato che spesso si sovrappongono, perché è estremamente probabile che quei padri che hanno usato violenza sulle compagne adottino anche con i propri figli il medesimo comportamento abusante e le stesse tecniche di controllo psicologico;
- Non è vero che le accuse di violenza domestica e abusi sessuali sui bambini sono comuni durante le controversie per l'affido dei minori e non è vero che la stragrande maggioranza delle accuse sono false, infondate o strumentali. Anzi: nelle aule di Tribunale sollevare accuse di abuso spesso va a discapito del genitore abusato o protettivo più di quanto non danneggi il presunto abusante. Le donne che muovono accuse di abusi ottengono sentenze meno favorevoli di quelle che non lo fanno;
- "Non si può essere allo stesso tempo un buon padre e un partner violento.

8) Abrogazione del reato di cui all'art. 570 bis cp (art. 21)

Con l'abrogazione poi del reato di cui all'art. 570 (art. 21) il coniuge non ha più la possibilità di denunciare la grave condotta perpetrata, atteso che di tutt'altra natura è la sanzione amministrativa prevista dal disegno di legge. In sintesi, una sorta di impunità al genitore

dolosamente inadempiente.

*

Riassumendo, il DDL Pillon in concreto vuole:

- **Espropriare** i genitori che si separano consensualmente della capacità genitoriale sostituendo alla loro figura il mediatore familiare in ciò che riguarda la vita concreta di bambini e bambine, partendo dal presupposto che due persone che si separano siano automaticamente incapaci di occuparsi del bene dei minori, e pertanto vadano esautorate dai loro compiti, limitate nella loro libertà e costrette a rendere conto ad una figura terza, ritenuta dallo Stato un supervisore competentissimo e *super partes*, anche quando la separazione è consensuale e vengono trovati accordi soddisfacenti per tutti;
- **Costringere** i bambini e bambine a cambiare continuamente casa indipendentemente dalle valutazioni e dagli accordi dei genitori trasformandoli in piccoli migranti settimanali senza tener conto del fatto che la stabilità della propria stanza e della casa è un bisogno fondamentale per ogni essere umano, con tutto il carico di fatica che questo comporta: non si amano due orsetti identici, non ci sono due pigiamaми preferiti identici, nulla di ciò che amiamo è interscambiabile perché non siamo cloni.

Il Disegno di legge Pillon per questo

- **Introduce** il mantenimento in forma diretta dei figli, eliminando l'attuale assegno di mantenimento, il piano genitoriale e la mediazione familiare obbligatoria, che rischiano di prolungare e rinforzare la conflittualità in una separazione che già di per sé impoverisce qualunque coppia.
- *Presume che le donne accusino falsamente il partner di violenza per avere benefici nelle cause civili di separazione e divorzio; che le donne utilizzino i minori contro i padri; che il genitore economicamente più debole (per lo più le madri) utilizzi il contributo economico al mantenimento del minore corrisposto dall'altro genitore per finalità personali, introducendo il c.d. mantenimento diretto dei minori, senza peraltro prevedere alcuno strumento volto a tutelare il nucleo genitore/minore in caso di inadempimento dell'altro genitore. Nello stesso senso, il DDL, fa un uso strumentale dei principi del preminente interesse del minore e della bigenitorialità, con una retorica parificazione dei tempi di frequentazione genitoriale, di impossibile concreta applicazione. È dato certo che alcuni genitori, per esigenze lavorative e personali, stiano con i propri figli un tempo minore rispetto a quello concordato e/o disposto dal Tribunale. Così come avviene nelle coppie serene. Dunque, la norma non ha lo scopo di implementare la relazione affettiva con i figli ma solo di esonerare un genitore dal pagamento del contributo economico e di conservare il proprio patrimonio immobiliare.*
- **Introduce di fatto** l'impossibilità per una gran parte delle donne, in particolare per quelle con minori opportunità e risorse economiche, di chiedere la separazione, a mettere fine a relazioni violente e continuare in situazioni di rischio in nome di malintesi diritti dei figli (che vengono così a loro volta messi a rischio)
- **Obbliga** alla mediazione familiare, una pratica sconsigliabile e, in presenza di violenza domestica e familiare, e secondo le normative attuali, **espressamente vietata dalla Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia in Parlamento all'Unanimità nel**

2013.

- **Introduce** l'alienazione parentale facendo finta di non sapere che la teoria, nata dalla mente di un finto scienziato, non ha alcun fondamento scientifico e legittima il valore della pedofilia e dello stupro familiare sui figli, colpevolizzando le madri che tutelano i minori dalla violenza diretta e/o assistita.
- **Ignora volutamente** il persistente squilibrio di potere e di accesso alle risorse delle donne, proponendo un'equiparazione tra i genitori – doppio domicilio dei minori, eliminazione dell'assegno di mantenimento, contributo all'affitto per il coniuge non assegnatario della casa – che dà per scontate disponibilità economiche molto spesso impossibili da garantire per le donne
- **Ignora volutamente** gli elevatissimi tassi di disoccupazione femminile e del gap salariale tra uomini e donne, come il fatto che le madri continuano a essere espulse dal mercato del lavoro per la carenza di servizi in grado di conciliare scelte genitoriali e professionali, mentre sulle donne ricade quasi interamente il lavoro di cura
- **Ignora volutamente** che già ora, nelle separazioni causate dalla violenza maschile, i figli diventano per i padri oggetto di contesa e strumento per continuare ad esercitare potere e controllo sulle madri.
- **Ignora volutamente** il fatto che, prima ancora di ricorrere alla giustizia penale, le donne scelgono la separazione o il divorzio per sottrarsi a relazioni sbagliate o violente e regolamentare l'affidamento dei figli, denunciando le violenze solo se continuano anche dopo la richiesta di separazione.
- **Ignora volutamente** che sia stata ampiamente riconosciuta l'inefficacia dell'affidamento congiunto e di altri percorsi prescrittivi e coatti nei casi di violenza assistita da minori.
- **Ignora volutamente** la pervasività e l'insistenza della violenza maschile che determina un gran numero di richieste di separazioni e genera le situazioni di maggiori tensioni nell'affidamento dei figli.
- **Ignora volutamente** che nei Tribunali le donne incontrano difficoltà enormi nel denunciare le violenze subite, che spesso non sono credute, che devono affrontare una pesante rivittimizzazione da parte di un sistema giuridico e sociale che ancora tende a spostare la responsabilità degli atti violenti sulla vittima del reato piuttosto che sull'autore.

*

Con riguardo poi ai DDL 45, 768 e 118 basti dire che, andando essi a completare e coordinare il nuovo assetto del diritto di famiglia che si vorrebbe attuare a partire dal DDL Pillon, non possono che incontrare il nostro sfavore, poiché non solo presentando molti elementi di comunanza con quest'ultimo, ma per giunta determinate previsioni ulteriori, si pongono anch'esse nella stessa ottica sfavorevole, se non addirittura punitiva, nei confronti del soggetto più debole.

Per citarne uno, in particolare, le modifiche in materia penale proposte dal DDL 45 paiono avere l'intento di disincentivare denunce per reati commessi in ambito familiare, che già riscontrano una forte resistenza, da parte delle vittime, ad essere denunciati. Non occorre spiegare come tale previsione sia in netto contrasto con le esigenze attuali che, come la cronaca quotidiana ci insegna, sono di segno opposto, ossia una maggiore tutela delle donne vittime di violenza a cominciare proprio dal momento della denuncia.

In sintesi, i disegni di legge complessivamente considerati sviliscono il fenomeno della

violenza in famiglia; colpiscono, attenuano e in alcuni casi azzerano le garanzie e le tutele che le norme penali avevano negli anni conquistato a favore delle donne vittime di violenza, senza contare che introducono indebitamente il concetto di alienazione parentale -concetto, si ribadisce, sprovvisto di validità scientifica ed altamente dannoso per i minori-.

Lungi dal valorizzare la bigenitorialità tanto invocata, tutti e tre i disegni di legge correlati al DDL 735 costruiscono, insieme a quest'ultimo, un assetto normativo che in realtà lede profondamente i diritti delle vittime vulnerabili e a pagare il prezzo più caro della riforma sarebbero sicuramente ancora una volta le bambine e i bambini.

*

Per tutte queste ragioni l'UDI-UNIONE DONNE IN ITALIA chiede a codesta Commissione che il DDL 735 a prima firma del Senatore Pillon, e con esso anche i DDL 45, 768 e 118, vengano ritirati. Essi sono in contrasto con le Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano e lede i diritti fondamentali dei minori e delle donne che trovano fondamento nella Carta Costituzionale per come interpretata dalla Corte Costituzionale e applicata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Unione Donne in Italia

A completamento della valutazione complessiva delle previsioni contenute nel DDL 735, alleghiamo al nostro documento le osservazioni del Dott. Andrea Mazzeo, specialista in Psichiatria¹.

LA MEDIAZIONE FAMILIARE OBBLIGATORIA RICADUTE SUL PIANO PSICHICO.

Vi è la questione pregiudiziale del divieto di ogni forma alternativa di risoluzione del conflitto familiare, tra cui la mediazione e la conciliazione, ricomprendendovi anche la coordinazione genitoriale, nei casi di violenza in famiglia (art. 48 della Convenzione di Istanbul, Legge N. 77/2013); ovviamente l'abuso sessuale sui minori rientra a pieno titolo nella violenza intra-familiare. E quando si parla di violenza si intende violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, violenza morale, ecc.

C'è differenza tra la mediazione civile e la mediazione familiare; è lo stesso Tribunale di Milano Sezione IX, che è la sezione specializzata per il diritto di famiglia, che circa la mediazione civile scrive: «È istituto che bene si attaglia alle liti familiari aventi ad oggetto mere questioni economiche o patrimoniali (es., scioglimento di comunione legale; restituzione di bene; risarcimento del danno, etc.)».

La mediazione civile, per il Tribunale di Milano Sezione IX, non è adatta per affrontare questioni in cui siano coinvolti i figli minori ma solo conflitti su mere questioni economiche; chi ha scritto il DDL 735 ritiene il contrario e lo ritiene nella totale ignoranza delle prassi giudiziarie correnti.

Al di là del divieto di cui alla Convenzione di Istanbul, è di una ovvietà scontata che la mediazione familiare non possa essere applicata nei casi di violenza in famiglia, e quindi non possa essere resa obbligatoria. La mediazione è un processo che presuppone la parità delle due parti; nei casi di violenza in famiglia non vi è parità tra i due ex-coniugi ma vi è un coniuge violento che attraverso la violenza esercitata esprime la volontà di controllo e di potere sulla vita dell'altro coniuge e sui figli. Un soggetto con queste caratteristiche di personalità non è affatto disposto a rinunciare al controllo e al potere sull'ex-coniuge e sui figli, anzi utilizzerà tutto ciò che gli verrà messo a disposizione (mediazione, conciliazione, coordinazione genitoriale, CTU, ecc.) per continuare a esercitare il potere e il controllo; potendo giungere con facilità al femminicidio e al figlicidio (e i casi in cui l'acquiescenza delle istituzioni verso i padri violenti ha portato all'esito fatale per le vittime sono purtroppo tanti).

Va bene l'istituzione dell'Albo dei Mediatori familiari; ma se ad esso non si collega un

¹ Reperibili all'interno del documento "Considerazioni giuridiche in merito alle proposte di legge DDL 735, 45, 768, 118, in materia di riforma del diritto di famiglia e affido condiviso ed analisi delle ricadute psicologiche" a cura delle avvocate dell'Associazione "DONNE INSIEME" Onlus e del Centro Antiviolenza "Renata Fonte" di Lecce.

codice etico-deontologico con sanzioni disciplinari per i mediatori familiari che dovessero infrangerlo, la sua funzione è nulla.

All'Albo potranno iscriversi e quindi esercitare la professione di mediatore familiare coloro che sono in possesso del titolo abilitante alla professione stessa da conseguire al termine di un corso di formazione post-laurea di durata biennale e che abbiano superato l'esame finale abilitante.

Possono iscriversi al corso biennale post-laurea di formazione per mediatore familiare coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline giuridiche, psicologiche e di servizio sociale; la dizione generica discipline sociali si presta a fraintendimenti.

Il DDL prevede che anche i medici e i pedagogisti possano svolgere la professione di mediatore familiare; questo è profondamente sbagliato. Né il corso di laurea in Medicina e Chirurgia né quello in Pedagogia prevedono lo studio di discipline giuridiche e psico-sociali propedeutiche alla formazione in mediazione familiare.

Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia forma dei professionisti che hanno il compito della diagnosi e cura delle malattie; questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare.

Il corso di laurea in Pedagogia-Scienze della formazione forma dei professionisti che hanno compiti educativi nei confronti dei minori e di formazione degli educatori. Anche questo non ha nulla a che vedere con le famiglie che si separano e con la mediazione familiare.

Queste previsioni circa medici e pedagogisti sono state inserite per dare un contentino a chi ha contribuito a scrivere il DDL e ad altri padri separati laureati in medicina che evidentemente ambiscono a svolgere la mediazione familiare, o già la svolgono abusivamente, e ad alcuni pedagogisti che ugualmente la svolgono abusivamente.

Che i padri separati, quelli riuniti in associazioni per intenderci, possano svolgere la mediazione familiare, personalmente mi sembra un ossimoro. Chi non ha saputo mediare con l'ex-coniuge per evitare la separazione, o comunque per renderla meno conflittuale, chi è ancora 'avvelenato' contro l'ex-coniuge tanto da avere costituito o essersi iscritto a un'associazione che pretende di difendere i presunti diritti dei padri separati contro le ex-mogli e i figli, può mai svolgere la professione di mediatore familiare?

Né si può condividere la frase successiva ("nonché della formazione specifica") poiché questo significa sanare con un colpo di spugna tutte quelle situazioni abusive che vedono i padri separati, in possesso di lauree che non c'entrano nulla con le questioni familiari o non laureati, che si sono improvvisati mediatori familiari. Possono pure aver conseguito master o altri titoli ma non possono comunque svolgere la professione di mediazione familiare; un master non abilita certo allo svolgimento di una professione.

a) **Disciplina delle incompatibilità**

Bisogna rendere effettiva l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e

l'iscrizione in altri albi professionali, come quello degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali. Non cito l'albo dei medici perché ho già scritto che i laureati in Medicina non hanno alcuna competenza, né la possono acquisire, in mediazione familiare.

Perché questa incompatibilità?

Proprio per valorizzare la professione di mediatore familiare e non svilirla alla stregua di un ripiego per il tempo libero, mero hobby per professionisti che vogliono arrotondare i propri introiti, un passatempo insomma.

Non è ammissibile che un soggetto faccia l'avvocato di mattina e il mediatore familiare nel pomeriggio, lo psicologo nei giorni pari e il mediatore familiare nei giorni dispari oppure l'assistente sociale nei giorni feriali e il mediatore familiare nei giorni festivi.

La mediazione familiare, se si vuole che sia una cosa seria, dev'essere una professione a tutti gli effetti, a tempo pieno e non svolta nei ritagli di tempo, per hobby o altro. Solo così si potrà pervenire a una vera cultura della mediazione familiare, altrimenti resterà sempre un qualcosa di arrangiatuccio, tanto per arrotondare i propri introiti ma senza crederci sino in fondo né svolgere la mediazione familiare con la professionalità che la stessa richiede.

Un secondo tipo di incompatibilità, della massima importanza, deve essere quella tra l'iscrizione all'albo dei mediatori familiari e qualsiasi contiguità, come socio, dirigente, consulente o altro, con le associazioni di padri separati. È lampante che un soggetto collegato in qualche modo con codeste associazioni non possa essere terzo e imparziale nello svolgimento di una mediazione familiare ma sarà di parte e non è difficile indovinare di quale parte.

Un terzo tipo di incompatibilità con la professione di mediatore familiare è rappresentata dal suo svolgimento in cosiddetti centri di mediazione o consultori, pubblici o privati.

Va bene l'associazione di più mediatori familiari nel medesimo studio, come tante associazioni di professionisti. Non va bene lo svolgimento della mediazione familiare in centri o consultori, sia perché i consultori non hanno il compito di svolgere la mediazione familiare sia perché la responsabilità della mediazione familiare deve essere individuale, del singolo mediatore familiare, che la svolge nel suo studio professionale. La mediazione familiare svolta in centri o consultori non garantisce la necessaria riservatezza che la mediazione familiare richiede.

b) Disciplina delle sanzioni

Il codice deontologico dovrebbe poi prevedere le sanzioni, tra le quali la seguente.

La parte che rilevi nel corso della mediazione familiare atteggiamenti, comportamenti, o altro, parziali e tesi a favorire l'altra parte, ne dà comunicazione al proprio legale interrompendo contestualmente la mediazione familiare e inoltrando un esposto al consiglio nazionale dei mediatori familiari.

ART. 5 DDL 735 SUL COORDINATORE GENITORIALE

In primo luogo si tratta di una procedura alternativa di risoluzione dei conflitti vietata dalla Convenzione di Istanbul nei casi di violenza in famiglia.

La cosiddetta coordinazione genitoriale è una non ancora ben chiara procedura nata negli USA negli anni '90 del 1900 ma che in Italia non è affatto disciplinata. Il fatto stesso che, secondo il DDL, possano essere coordinatori genitoriali psichiatri e neuropsichiatri dimostra che si tratta solo di dare un contentino a questi professionisti, tanto per arrotondare le proprie entrate ma a spese delle famiglie che si separano.

A mio modesto parere questo articolo va eliminato; se ne potrà parlare quando ci sarà maggiore chiarezza su questa procedura, sulla sua effettiva utilità. Sono le stesse psicologhe proponenti (Piccinelli-Mazzoni-Carter) che affermano che non vi sono ancora studi sulla validazione dell'efficacia della coordinazione genitoriale. Aspettiamo quindi questi studi e poi se ne parla; non credo che le famiglie che si separano debbano fare da cavia a teorie psicologiche non ancora validate dalla ricerca scientifica, e come tali antiscientifiche.

Le sanzioni, al termine del relativo procedimento disciplinare, possono andare dalla sospensione temporanea dall'albo sino alla radiazione.

c) Disciplina delle sanatorie

Chiaramente, se dovesse passare tale legge sulla mediazione familiare si avrà, inevitabilmente, la corsa alle sanatorie. Per questo motivo bisogna che la legge fissi dei criteri rigidi e selettivi in merito.

Non credo si possa procedere a sanatoria per chi ha conseguito il titolo di mediatore familiare in corsi i cui docenti sono sostenitori della PAS o alienazione parentale. Chi viene fuori da questi corsi è talmente indottrinato che anche di fronte all'evidenza di violenze o abusi sessuali nega con forza e si avvia in spiegazioni retoriche, proteggendo l'abusante o il violento. Incapace di ragionare in maniera logica e scientifica. Non credo che le famiglie che si separano abbiano bisogno di mediatori familiari così fortemente indottrinati e di parte.

d) Sull' art. 2 - Obbligo di riservatezza

La proposta di accordo formulata dal mediatore ma non controfirmata dalle parti non è ammissibile né potrà essere prodotta nei procedimenti giudiziari.

Il mediatore familiare non è un para-giudice che assume una decisione ma un professionista che tenta una mediazione tra due parti in disaccordo cercando di favorire un accordo tra le stesse ma non sostituendosi a loro formulando egli stesso proposte di accordo.

Chi deve trovare l'accordo sono le parti e il mediatore familiare, grazie alla sua professionalità, deve essere capace di far emergere l'accordo tra le parti non di proporre uno suo che sarà inevitabilmente favorevole a una parte e sfavorevole all'altra.

Se chi ha scritto il DDL ha questo concetto della mediazione familiare, cioè quello di una parte che deve soccombere all'altra, è bene si dedichi ad altro e stia lontano dalle famiglie che si separano.

La questione vista dal punto vista psicologico, in ordine alle ricadute sul minore delle possibili conseguenze derivanti dall'applicazione futura dei due istituti dei tempi paritetici e del doppio domicilio.

Dalle *Linee guida australiane dopo le separazioni e i divorzi*, prodotte dall'Associazione australiana per la salute mentale dei bambini, affiliata all'Associazione mondiale per la salute mentale dei bambini¹³:

1) Se la separazione dei genitori avviene prima della nascita del bambino o nel suo primo anno di vita, è necessaria una speciale attenzione per assicurare la continuità di un sano attaccamento primario, insieme, ove possibile, con la sicura costruzione o perpetuazione di una affettuosa e disponibile relazione con il secondo genitore.

Potendo essere questo un momento molto difficile per tutti coloro che vi sono coinvolti, i genitori separati potrebbero necessitare di un aiuto extra per capire che spesso i programmi fissati di pernottamento condiviso durante i primi anni, sebbene animati da buone intenzioni, potrebbero compromettere gravemente gli importanti progressi evolutivi del loro bambino piccolo.

3) Al di sotto dei due anni di età, i pernottamenti lontano dal genitore primario creano particolari stress nel bambino. Nella maggioranza delle circostanze non sono consigliabili pernottamenti non indispensabili durante questi critici mesi della crescita. In generale, quindi, seppur tenendo sempre conto dei bisogni specifici di ogni infante, prima dell'età di due anni il pernottamento lontano dalla figura di cura principale dovrebbe essere evitato, eccetto laddove sia necessario. Il distacco diurno dal genitore primario dovrebbe essere mantenuto nell'ordine di ragionevoli periodi di tempo che possono gradualmente aumentare con la maturazione del bambino.

4) Dopo l'età di due anni, importanti indici dello sviluppo aiuteranno a prevedere la durata di tempo in cui un bambino piccolo possa affrontare regolari pernottamenti lontano dalla figura di cura primaria. Si considera che la maggior parte dei bambini non abbia le capacità evolutive di affrontare tutte queste cose adeguatamente fino a circa tre anni di età.

Sui concetti di attaccamento e attaccamento primario si riporta quanto segue, dal testo di Nicole Guedeney, neuropsichiatra infantile a Parigi¹⁴:

*Le **figure di attaccamento primario** sono le persone (madre, padre, nonni, balia, sostituti genitoriali) che si prendono cura del bambino nei suoi primi mesi di vita; **una volta che ciascuna figura di attaccamento primario si è costituita essa diviene specifica, insostituibile e non intercambiabile.***

*Il bambino gerarchizza progressivamente le figure di attaccamento primario in **figura di attaccamento principale e figure di attaccamento sussidiarie.** La figura di attaccamento principale è abitualmente la persona che si è maggiormente occupata del bambino durante i suoi primi mesi di vita; nella nostra società essa è più spesso la madre. Secondo Mary Ainsworth, allieva di Bowlby, è la figura che risponde più spesso, più rapidamente, e più adeguatamente e che si impegna in relazioni animate e calorose quella che sarà scelta dal bambino come figura di*

attaccamento principale. Principale e sussidiaria non significa che il bambino ami una più dell'altra o che una è più importante dell'altra; significa soltanto che la figura di attaccamento principale è quella che dà al bambino un maggiore sentimento di sicurezza.

L'attaccamento contribuisce alla sopravvivenza del bambino, è vitale per la sopravvivenza alla stessa stregua dell'istinto della fame e della sete; l'attaccamento regola il funzionamento psicologico e favorisce la mentalizzazione, la capacità umana, cioè, che promuove le relazioni sociali. Per individuare la figura di attaccamento principale scelta dal bambino molto piccolo non è che occorra fare chissà quali test; basta osservarlo e vedere verso quale figura rivolge lo sguardo o tende le braccia dopo uno stress (es. se un estraneo lo prende in braccio).

Staccare quindi il bambino dalla sua figura di attaccamento principale significa compromettere per sempre il suo sereno e armonioso sviluppo psichico.

Durante un convegno scientifico organizzato nel 2013 dalla *World Association for Infant Mental Health* sono state enunciate idee fondamentali sugli effetti dell'affidamento alternato sulla salute mentale del bambino¹⁵.

Come ha ricordato Emmanuelle Bonneville-Bauchelle, si dice che il bambino si adatta a tutto, ma il problema è di sapere in che modo e a quale prezzo. **I bambini in affidamento alternato consumano le energie per difendersi da ciò che loro impone la vita quotidiana, anziché impiegarle per svilupparsi intellettualmente e affettivamente.** Il problema per loro consiste nel preservare il proprio sentimento di sicurezza, un bisogno fondamentale dell'infanzia e necessario a tutte le età. Infatti, è importante disporre di una base sicura a qualsiasi età, godere di un'oasi di pace, di una casa propria dove ricaricarsi, dove recuperare le forze prima di affrontare il mondo e la vita.

Per il bambino, questa base sicura è costituita da tre condizioni essenziali:

Una presenza, cioè, un legame con un altro essere umano sul quale il bambino ha investito molto per la sua capacità di capirlo e di consolarlo quando ne ha bisogno. In generale, è la madre che si occupa di lui, quando è in grado di farlo in modo adeguato. Il suo legame con il bambino è naturale,

è lei che lo ha portato in grembo per nove mesi, è la sua voce che il piccolo ha sentito quando era allo stadio fetale, è lei che lo ha nutrito negli anni fondamentali della costruzione dell'attività psichica e la "preoccupazione materna primaria" della "madre sufficientemente buona" descritta da D.W. Winnicott, chiamata "trasparenza psichica" da Monique Bydlowski per descrivere le caratteristiche dell'attività psichica materna durante la gravidanza, è stata essenziale per la sicurezza del bambino. Questa figura, che gli psicologi chiamano "figura di attaccamento", è quella che assicura al bambino una continuità relazionale. Certo, la crescita psichica riduce il bisogno di contatto con la figura di attaccamento sicuro, ma almeno per i primi due anni di vita il bambino deve beneficiare del conforto che lei gli procura, ogni volta che egli segnala di averne bisogno. Questo legame, che fonda il narcisismo e la fiducia, permette al bambino di tollerare l'assenza della

figura di attaccamento rappresentandosela e conservandone l'immagine, evitando così di essere invaso da una terribile angoscia da abbandono. Emmanuelle Bonneville-Bauchelle ha aggiunto che il sostegno offerto al bambino dalla permanenza di questa presenza è ancora più apprezzabile per lui: una durata che parrebbe breve a un adulto, può sembrare estremamente lunga a un bambino piccolo. E la separazione dalla figura di attaccamento principale deve essere breve quando il bambino è piccolo.

La seconda condizione per costruire questa base di sicurezza è la possibilità di disporre di **un luogo di vita stabile che consolidi il sentimento di sicurezza**. Le persone che assistono i senza fissa dimora hanno evidenziato come questa situazione incida sulla loro salute mentale. Senza un domicilio permanente, senza un contesto con dimensioni e regole stabili e permanenti, l'essere umano non può crearsi i riferimenti necessari alla costruzione della propria identità, soprattutto nei primi anni di vita. Più si trova senza domicilio fisso, più aumenta la sua angoscia da abbandono che lo mantiene nell'incapacità di fare a meno del contatto sensoriale diretto con la figura di attaccamento. Gli sforzi di controllo e di dominio della situazione si esauriscono senza questo sostegno essenziale alla sua formazione psichica.

La terza condizione è evidenziata dal lavoro di Bernard Gibello (*L'enfant à l'intelligence troublée*), che mostra come **l'assenza di stabilità sia di grave nocimento all'acquisizione della capacità di pensare e allo sviluppo cognitivo**. Permanenza dell'oggetto e pensiero sono legati nello psichismo umano. Alienati dalla mobilitazione di tutte le loro energie difensive al servizio del tentativo di esercitare un controllo sulle loro relazioni, questi bambini sono poco curiosi e poco disponibili all'apprendimento.

L'intervento dell'avvocato Rodolphe Constantino è stato molto interessante, allorché, forte della propria esperienza, egli ha mostrato che **se i bambini non traggono alcun vantaggio dall'affido alternato, alcuni genitori vi si adattano invece benissimo**: questa soluzione offre loro molti vantaggi, tanto più che si dà per scontato che l'affidamento alternato sia lo strumento per garantire l'interesse dei bambini senza sentirsi in colpa. Al bambino la faccenda viene presentata come una soluzione adatta ai suoi bisogni, mentre, in realtà, essa permette a ciascun genitore di vivere liberamente senza i figli una settimana su due. Nello stesso tempo permette di sottrarsi agli obblighi finanziari, ossia di evitare l'erogazione di un contributo per il mantenimento e l'educazione del bambino, giacché il 76% degli affidi con residenza alternata non comportano il versamento dell'assegno alimentare. Consente anche di evitare qualsiasi altro conflitto, poiché l'affido con residenza alternata diventa una sorta di moneta di scambio. "Che cinismo!" denuncia l'avvocato, allorché sente frasi come questa: "Do il mio consenso alla residenza alternata se mi viene offerta una prestazione compensatoria", oppure "Chiederò l'affidamento alternato, se la mia ex sarà troppo esigente". L'affidamento alternato è spesso la soluzione che permette ai genitori di affermare con orgoglio "che la loro separazione è riuscita" se non lo è stato il loro matrimonio. L'affidamento alternato va a vantaggio dei genitori, non dei bambini. Gli avvocati si fanno portavoce di queste richieste, talvolta ne sono complici. La legge del marzo 2002 risulta dunque molto criticabile, perché "elaborata su pressione di una certa lobby, senza aver consultato gli

specialisti dello sviluppo infantile”. Essa non ha posto alcun limite alle condizioni di applicazione, come la prossimità geografica, l’età del bambino, l’accordo dei genitori. Il vero problema della legge è questo: “Essa contiene in sé il difetto, così come la mela contiene il verme, perché ha sancito il principio della bigenitorialità nell’ambito di una concezione egualitaria dei diritti dei genitori”. Il problema posto dall’articolo 73, comma 2, che stabilisce che “il padre e la madre devono mantenere rapporti personali con il bambino e rispettare il suo legame con l’altro genitore” consiste nel fatto che **la legge si esprime a favore della bigenitorialità e non dell’interesse del bambino**: essa sancisce il diritto dei genitori di mantenere i rapporti con i bambini, mentre avrebbe dovuto consacrare il diritto dei bambini a mantenere questi rapporti. Quando si dice che “il genitore deve mantenere il legame con il bambino”, si eleva il diritto del genitore al rango di un principio, quasi si trattasse di una norma superiore che deve essere imposta all’altro genitore. “Voi non vi immaginate la gravità di questa norma, allorché viene richiamata dinnanzi ai giudici preposti al trattamento delle cause relative al diritto di famiglia, poiché spesso si preferisce sacrificare l’interesse del bambino sull’altare del diritto sacralizzato dei genitori a intrattenere rapporti con lui”, afferma Rodolphe Constantino, aggiungendo che “il diritto del bambino non trova posto nella legge”.

Anche l’intervento del magistrato Edouard Durant ha mostrato che la residenza alternata e l’interesse del bambino sono spesso in contrasto.

Per lui, il problema consiste nel sovvertimento del diritto del bambino. **Il diritto di famiglia deve evolversi, ma non può farlo sotto l’influsso di richieste di categoria.** Esso si è evoluto sotto l’influsso del diritto della donna e del diritto del bambino. Oggi, per l’oscillare del pendolo, si ritorna indietro, con l’affermazione del ruolo dei padri. La breve parentesi durata 43 anni che ha restituito diritti alle donne e alle madri sta per finire. Il magistrato Edouard Durant ha anche denunciato il movimento di sottrazione delle cause ai giudici, per l’ingiunzione a raggiungere un accordo extragiudiziale tra le parti, soprattutto nel momento di maggior disaccordo. **“La bigenitorialità – per lui – è la nostalgia dell’indissolubilità del matrimonio.** La vostra convivenza è stata disastrosa, ma dovete esercitare la funzione genitoriale insieme, in modo assurdo”

– dice. Ciò che è accaduto nell’ambito coniugale non avrebbe ripercussioni su ciò che accade nell’ambito genitoriale. Ora: esistono situazioni nelle quali è necessario invece sciogliere sia il legame coniugale che quello genitoriale. Anche il concetto di alienazione genitoriale è falso e deleterio, come osserva il giudice: se una madre dice “il bambino non sta bene con il padre” la si considera alienante.

Fare della residenza alternata il modo prioritario di affido, significa anche assoggettare le famiglie a un imperativo molto forte: **il buon padre è quello che chiede l’affidamento alternato, anche se non lo vuole veramente, ma lo fa per evitare di passare per un cattivo padre.**

Il giudice preposto al trattamento delle cause relative al diritto di famiglia è il giudice che deve tutelare il bambino, perché deve prendere le decisioni utili per lui. Dovrebbe dunque avere

una formazione psicologica, soprattutto conoscere la teoria dell'attaccamento e gli apporti essenziali della psicanalisi dell'infanzia, apporti che hanno stabilito in modo incontrovertibile la necessità di prendere in considerazione i bisogni fondamentali di questi piccoli soggetti.

Si tratta di pensare prima di tutto all'interesse del bambino. In questo contesto, i diritti dell'uomo non dovrebbero fermarsi alla soglia della sfera privata.

L'affido alternato pregiudica, di fatto, una sana crescita per il bambino: il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano provoca nel minore la **perdita di punti di riferimento** stabili ed uno **sdoppiamento** che lo obbliga, ogni volta, ad adattarsi a situazioni molto diverse, perché molto diverso per sensibilità, cultura, carattere, è il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti del figlio.

Inoltre, l'alternanza delle abitazioni può esercitare **effetti negativi** sul minore sottoposto a ripetute separazioni che minano il suo **bisogno di continuità delle cure e della stabilità di ambiente:** il minore può, altresì, risultare meno in grado di esercitare un controllo sull'ambiente, così come meno capace di gestire il senso di imprevedibilità che tale situazione porta con sé.

PAS O ALIENAZIONE PARENTALE²

Nel 2012 il Ministro della Salute ha fatto chiarezza sulla questione **PAS** con la dichiarazione che la stessa è **priva di fondamento scientifico**; di fronte a questa autorevole dichiarazione della massima autorità sanitaria del Paese coloro che in precedenza parlavano di PAS (sindrome di alienazione genitoriale o parentale) hanno cominciato a parlare di alienazione parentale, ritenendo in questo modo, cioè eliminando la parola 'sindrome', di poter superare l'ostacolo della non scientificità della PAS.

Che la manipolazione psicologica dei figli costituisca un comportamento illecito è un fatto scontato; esiste anche un precedente giurisprudenziale, una sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria a un genitore per maltrattamenti in famiglia. La Suprema Corte rilevò che dall'istruttoria era emerso chiaramente che “i maltrattamenti erano stati realizzati mediante una pluralità e continuità di condotte vessatorie fatte di ripetute minacce, ingiurie e umiliazioni sorrette da una consapevole malafede, sicuramente integranti il delitto contestato e hanno accertato gli effetti devastanti prodotti da tali condotte alla crescita del minore” (Cass. pen., sez. VI, 10/01/2011, n. 250). In questa sentenza non si parla di PAS né di alienazione parentale, non si parla di rifiuto del minore; si parla di “pluralità e continuità di condotte vessatorie”, di “minacce, ingiurie e umiliazioni”, di dati oggettivi non delle illazioni degli psicologi.

Ciò che allontana i figli da un genitore è proprio il comportamento di questo

² Mazzeo A (2018), *Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della situazione attuale*, in Cassano, Grimaldi I, Cordier P (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto nei procedimenti di diritto di famiglia*. Maggioli Editore. (in corso di stampa)



UDI - Unione Donne *in* Italia

genitore. L'insistenza sul presunto condizionamento psicologico ha la sola funzione di spostare l'attenzione del tribunale dal comportamento del genitore rifiutato al comportamento del genitore amato dal minore, protettivo verso il minore, occultando le violenze su donne e bambini (CRISMA E ROMITO).

Il rimedio proposto dai sostenitori dell'alienazione parentale per superare il rifiuto del minore, la cosiddetta terapia della minaccia (invertire l'affidamento dalla madre al padre o internare il bambino in una comunità per minori allontanandolo da entrambi i genitori), è privo di razionalità giuridica oltre che scientifica.